



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Provincia di Napoli

Segreteria Generale

Tel 081.8329501 / 2 - Fax 081.8337110

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 DEL 29.09.2011

OGGETTO: Pezzella Ciro C/Comune. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore n. 1643/11 depositata il 25.05.2011;

L'anno duemilaundici e questo giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18,00 nell'aula delle consuete adunanze presso la S.M. Giovanni XXIII, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 21.09.2011 prot. 27054 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria e pubblica, di 1^ convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Di Lorenzo Francesco.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, al momento della discussione dell'argomento di cui all'oggetto, n.18 e assenti n. 13 sebbene invitati, come segue:

n. ord	Cognome e nome	pre-senti	as-senti	N. Ord	Cognome e Nome	pre-senti	As-senti
1	PIEMONTE FRANCESCO	X		17	PETITO SANTO	X	
2	CEPARANO CARLO		X	18	MAZZEO FRANCESCO		X
3	MARINIELLO IMMACOLATA		X	19	PEDATA FERDINANDO 1958		X
4	DI LORENZO FRANCESCO	X		20	PEDATA MICHELE	X	
5	GUISCARDO DOMENICO	X		21	RUSSO DOMENICO ANTONIO ANTIMO		X
6	FERRIERO LEOPOLDO	X		22	CHIARIELLO SANTO		X
7	DI SPIRITO FRANCESCO	X		23	FERRARA ANTONIO	X	
8	DI DONATO RAFFAELE	X		24	ANGELINO MASSIMILIANO	X	
9	PUCA RAFFAELE	X		25	DI LORENZO LUIGI		X
10	PETRONE GAETANO	X		26	FLAGIELLO FRANCESCO		X
11	GRAPPA RAFFAELE	X		27	VERRONE MARIO		X
12	ESEMPIO FRANCESCO		X	28	GUARINO FRANCESCO		X
13	DI SPIRITO ANTIMO	X		29	DI GIUSEPPE PASQUALE	X	
14	MORLANDO FRANCESCO	X		30	GIACCIO GIOVANNI	X	
15	PEDATA FERDINANDO 1965		X	31	MARONE RAFFAELE		X
16	CAPPUCCIO NELLO	X					

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Magnoni incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

**PEZZELLA CIRO C/ COMUNE DI SANT'ANTIMO
RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO
DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI
FRATTAMAGGIORE NR. 1643/11- DEPOSITATA IL 25.05.2011**

PREMESSO

- che con sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore nr. 1643/11- depositata il 25.05.2011, trasmessa dal patrocinatore dell'Ente in data 10.6.2011 nr. 17767, il Comune di Sant'Antimo è stato condannato a risarcire il sig. Pezzella Ciro di danni materiali, oltre interessi e spese legali;

ACCERTATO che l'importo complessivo da pagare ammonta ad € 5.617,60, come di seguito specificato:

Pezzella Ciro

Sorta + interessi ..	2.592,00
Spese successive a forfait	100,00
Rimborso CTU	470,00
Totale	3.162,00

Avv. Giulio Costanzo -anticipatario

Diritti e Onorari	1.400,00
Spese generali (12,5%)	175,00
Cassa Avvocati (4%)	63,00
Totale Imponibile	1.638,00
IVA 20% su Imponibile	327,60
Spese esenti ex.art 15 DPR 633/72	90,00

Spese a forfait successive comprensive della tassa di
registrazione sentenza 400,00

TOTALE

2.455,60

A detrarre r.a.

Impegno 3.162,00+

2.455,60=

Totale 5.617,60

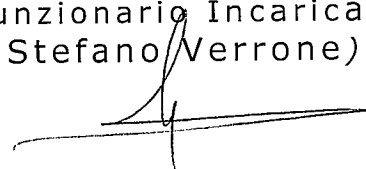
CONSIDERATO

- che il debito derivante dalla sentenza di cui trattasi, rientra nella fattispecie di cui all'art. 194, 1° c., lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- che, pertanto, occorre riconoscerne la legittimità ai sensi della precitata normativa al fine di provvedere alla tempestiva estinzione;

VERIFICATO che il capitolo 1.01.08.08-5 "Debiti fuori bilancio" del bilancio 2011, presenta sufficiente disponibilità finanziaria per il presente impegno;

Si propone di adottare la relativa delibera di riconoscimento della legittimità del debito, trasmettendone copia alla Corte dei Conti

Il Funzionario Incaricato
(Stefano Verrone)



IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta che precede

DELIBERA

quanto segue:

RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. lgs. 18/08/2000, n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio, descritto nella proposta che precede, pari a complessivi € 5.617,60;

DARE ATTO che con successiva determinazione del Servizio Amministrativo dell'Avvocatura sarà provveduto alla relativa liquidazione in favore degli aventi diritto, previa assunzione del relativo impegno di spesa all'apposito capitolo di bilancio 2011, in proposta indicato;

RISERVARSI di proporre eventuale gravame, all'esito di opportuna valutazione da parte del competente Servizio Legale, consentendolo i termini di legge;

RENDERE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

TRASMETTERE copia del presente atto alla Corte dei Conti.

Illustra l'Assessore Ponticiello ;

Il Presidente mette a votazione il 4 punto all'o.d.g.;

Presenti 18 Assenti 13;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Servizio Advocatura allegata alla presente;

Uditi gli interventi integralmente riportati nell'allegata registrazione;

Favorevoli 16 Astenuti 2

D E L I B E R A

Di approvare la delibera di riconoscimento della legittimità del debito "Pezzella Ciro C/Comune. a del Giudice di Pace di Frattamaggiore n. 1643/11 depositata il 25.05.2011" che allegata al presente atto forma parte integrante e sostanziale.

Trasmettere copia dell'atto alla Corte dei Conti;

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di Frattamaggiore, nella persona del Dr. Sossio Caserta, ha
pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al nr.4784/2008 del R.G. degli affari civili ordinari e non
contenziosi dell'anno 2008, avente ad oggetto: Risarcimento danni

T R A

PEZZELLA CIRO , nato a Napoli il 27/03/1965, residente in S. Arpino alla
via Vivaldi ed elettivamente domiciliato in Frattamaggiore alla via P.M. Verga-
ra, 154, presso lo studio dell'avv. Giulio Costanzo, che lo rappresenta e difen-
de per procura a margine della citazione.

A T T O R E

E

COMUNE DI SANT'ANTIMO, in persona del Sindaco pro tempore, domici-
liato per la carica presso la Casa Comunale di Sant'Antimo, rappresentato e di-
feso dall'avv. Patrizia Loiacono, presso il cui studio elett.te domiciliato in Frat-
tamaggiore alla via G. Amendola, 44, giusta procura a margine della comparsa
di costituzione e di risposta, in forza della Delibera di G.M. n. 109 del

08/07/2008.

CONVENUTO

CONCLUSIONI: Come rassegnate all'udienza del 11/10/010 e nelle rispettive comparse conclusionali, da ritenersi qui riportate.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto notificato il 31/05/2008, Pezzella Ciro conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Frattamaggiore, il Comune di ant'Antimo per sentirlo condannare, previa declaratoria di responsabilità, al risarcimento dei danni riportati dalla sua auto Fiat T.ga BW 217 DF e dalla sua persona, a seguito del sinistro verificatosi il giorno 19/02/2007, alle ore 11,30 circa, in Sant'Antimo.

A supporto della domanda deduceva che in data 19/02/2007, verso le ore 11,30, esso istante, mentre era alla guida della sua auto Fiat T.ga BW 217 DF, percorrendo in Sant'Antimo la via Del Caravaggio, procedendo a moderata velocità, improvvisamente finiva in una buca posta sul margine destro della carreggiata, piena di detriti e ricolma d'acqua, non visibile e non segnalata, costituente un'ipotesi di insidia e trabocchetto;

alla sua auto riportava danni alla parte anteriore della carrozzeria ed alla meccanica, per la cui riparazione era stata preventivata una spesa di euro 1.508,24, come da preventivo allegato; mentre esso istante che si trovava alla guida riportava lesioni alla sua persona, tali da necessitare il trasporto presso l'Ospedale di Aversa, come da referto allegato e che da tali lesioni erano derivati postumi invalidanti da accertarsi attraverso una C.t.U.

Aggiungeva, infine, che nella fattispecie era ravisabile in primis una responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune di Sant'Antimo, quale proprietario e custode della strada in questione ed

aggiungevano, infine, che i, in subordine, una responsabilità e art. 2043 c.c., in quanto nella fattispecie era configurabile anche una insidia e trabocchetto e l'assenza dei requisiti della visibilità e della prevedibilità.

Rappresentava che il Comune di Sant'Antimo, cui era stata inoltrata a mezzo lettera raccomandata a.r. richiesta di risarcimento danni, non dava alcun riscontro;

Chiedeva, pertanto, previa declaratoria di responsabilità, la condanna del Comune di S. Antimo al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2051 e/o 2043 c.c. della somma da quantificarsi nel corso del giudizio per i danni alla sua auto e per quelli riportati dalla sua persona per le lesioni subite, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto entro il limite della competenza per valore del giudice adito.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Comune di Sant'Antimo il quale impugnava la domanda, chiedendone il rigetto in quanto inammissibile, improponibile ed infondata, non risultando alcuna buca od insidia stradale lungo la via Caravaggio, come accertato da operatori dell'U.T.C.. In via preliminare deduceva la nullità della domanda in quanto carente dei requisiti richiesti dall'art. 163 c.p.c..

Deduceva, comunque, la non applicabilità nella fattispecie dell'invocato art. 2051, norma che non poteva trovare applicazione trattandosi la strada comunale, in cui sarebbe avvenuto l'evento, di un bene demaniale soggetto alla utilizzazione della generalità dei consociati; mentre nella fattispecie era conferente l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. e che nel caso in esame non sussistevano i presupposti della insidia e/o trabocchetto.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, veniva ammessa ed espletata

prova testimoniale; indi, veniva ammessa C.T.U. per la valutazione dei danni riportati dall'attore alla sua persona; indi, depositata la relativa relazione, la causa, rassegnate le conclusioni, veniva introitata a sentenza all'udienza del 11/10/010.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va dichiarata la proponibilità della domanda, avendo la parte attorea provato la sua richiesta di risarcimento danni al Comune a mezzo lettera raccomandata a.r. prodotta agli atti, nonché la sua legittimazione attiva, come si evince dalla documentazione pure versata agli atti ed, in particolare, per la sua Fiat Punto dalla copia della carta di circolazione e per i danni alla persona dalla documentazione sanitaria prodotta.

La legittimazione passiva non risulta specificamente contestata, atteso che la via Del Caravaggio è una strada rientrante nel territorio del Comune opposto. Quanto al merito, ritiene questo giudice che la domanda, alla luce delle risultanze probatorie, sia fondata e che vada, pertanto, accolta per quanto di ragione nei confronti del Comune convenuto.

E' opportuno premettere che secondo un precedente orientamento della Suprema Corte, (Cass. Civ. Sez. III n. 3745/2005) la presunzione di responsabilità nella produzione del danno derivante da cosa in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., non si applicava laddove l'evento lesivo si fosse verificato lungo una strada comunale, trattandosi di un bene demaniale soggetto alla utilizzazione della generalità degli utenti, la qual cosa limitava fortemente la possibilità di esercitare un'efficace custodia e vigilanza sulla cosa. Pertanto in tale ipotesi poteva invocarsi ed applicarsi soltanto l'art. 2043 c.c., con la conseguenza che nel primo caso, in tema di responsabilità per danni prodotti da cosa in custodia

era sufficiente dimostrare il rapporto eziologico tra fatto ed evento lesivo, prescindendosi dalla prova della colpa del soggetto agente; mentre nel secondo caso occorre dimostrare la colpa della P.A., che restava esclusa allorquando il fatto era percepibile ed evitabile, non costituente una insidia o trabocchetto.

Se non che la Suprema Corte, con recenti pronunce, (Cass. Civ. sez. III 15779/06, Cass. Civ. 1583/06 e Cass. Civ. 23 Gennaio 2009 n. 1691)), modificando il precedente orientamento, ha ritenuto applicabile anche nella fattispecie l'art. 2051 c.c., configurando la responsabilità dell'ente proprietario di strade demaniali e custode delle stesse, purché rientranti nel perimetro della città, come oggettiva, , salvo la prova a sua carico del caso fortuito, inteso come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno.

Ciò posto, è da ritenersi che nella fattispecie possa applicarsi l'art. 2051 c.c., per cui il convenuto Comune, quale proprietario e custode della strada denominata via Del Caravaggio, è da ritenersi responsabile dell'evento, di cui al giudizio de quo.

Attraverso la deposizione testimoniale, precisa ed esaustiva, resa dal teste escussi, da ritenersi attendibile, trattandosi di persona non avente alcun interesse specifico per rendere una dichiarazione non aderente alla realtà, è emerso in tutta la sua evidenza quanto esposto dall'attore nel libello introduttivo.

E' emerso che nelle circostanze di tempo e di luogo indicato: " vedevo sopraggiungere una Fiat Punto dal senso opposto di marciafiniva con la ruota anteriore destra dentro una buca posta sulla destra rispetto al suo senso di marcia...buca larga circa sessanta centimetri e molto profonda, tant'è che la Fiat Punto rimaneva bloccata e non riusciva a riprendere la marcia, in quantola ruo-

ta era spostata rispetto al proprio asse...la buca era ricoperta di detriti e ricoperta d'acqua... scendevo immediatamente dall'auto per soccorrere il conducente della Fiat che per effetto dell'urto era riverso sul manubrio e appariva....stordito....lamentava dolori al volto e agli arti inferiori....".

Da tale dinamica emerge con tutta evidenza il rapporto eziologico tra il fatto (caduta della ruota anteriore destra nella buca stradale ed il tipo di danno riportato dalla Fiat Punto e dal suo conducente alla propria persona). Né appare configurabile in tale dinamica alcun comportamento colposo a carico del conducente della Fiat Punto, tale da escludere o da concorrere nella responsabilità a carico del proprietario - custode del bene.

Né il Comune convenuto ha fornito alcuna prova di esistenza nel caso di specie di un caso fortuito, inteso come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno.

Per quanto, poi, concerne il quantum del risarcimento, va detto che per i danni alla Fiat Punto, nessuna valenza probatoria può attribuirsi al preventivo prodotto del consulente Esposito Luigi, che quantifica il costo di ripristino in euro 1.256,87, lire IVA; tale documento sarà considerato come mera espressione di giudizio e considerato unitamente ad altri criteri per la determinazione del danno in via equitativa. Tenuto conto del citato documento, della documentazione fotografica riprodotte il veicolo danneggiato, delle comuni cognizioni acquisite in materia di autoriparazioni ed alla stregua dei criteri di necessità ed economicità delle operazioni di ripristino dei danni, congruo si ritiene l'importo di euro 960,00, da considerarsi all'attualità. Su detto importo spettano gli interessi al tasso legale dalla data della sentenza sino al soddisfo.

Per quanto riguarda invece il danno per le lesioni riportate da Pezzella Ciro alla

sua persona, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni cui giunge il C.T.U. Dr.ssa Maria Gabriella Troncone, in quanto si fondano su convincenti argomentazioni e sull'applicazione alla fattispecie di criteri tecnici valutativi corretti. Orbene l'ausiliare ha chiarito, nella parte conclusiva della sua relazione che gli esiti relativi alle originarie lesioni, accertate in "trauma distorsivo del rachide cervicale, contusione al ginocchio sinistro ed in regione facciale" sulla scorta della certificazione sanitaria prodottarappresentano un postumo permanente valutabile nella misura del 3%, come danno biologico senza prevedibili ripercussioni sulla capacità lavorativa specifica e di relazione; ha poi precisato che la durata della I.T.T. può essere racchiusa in un periodo di gg. 5, nonché na I.T.P. al 50% di gg. 15 ed al 25% di ulteriori gg. 15.

Il danno sarà determinato in applicazione poi del comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni, secondo le tabelle aggiornate ed adeguate al costo della vita in virtù del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 Giugno 2008, pubblicato sulla G.U. del 30 giugno 2008 n. 151.

Nel caso specifico, in favore di Pezzella Ciro per la I.T.T. di gg. 5 va liquidato l'importo di euro 270,00 (54,00 x 5); per la I.T.P. di gg. 15 al 50% va liquidato l'importo di euro 405,00 (27,00 x 15) e per quella al 25% di gg. 15 l'importo di euro 202,50 (13,50 x 15).

Nulla compete per il danno morale in applicazione del principio sancito dalla Cassazione a S.U. n. 26972 del 11/11/2008. E, comunque, l'invalidità temporanea è stata liquidata nella misura suindicata, in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, cui questo giudice ritiene di adeguarsi, le quali prevedono un aumento del 25% della indennità temporanea prevista dalla citata norma.

Per i postumi di natura permanente, valutati nella misura del 3%, ritiene questo

giudice di liquidare l'importo di euro 2180,15 , corrispondente al relativo importo riportato nella tabella sopra precisata, cos come adeguata ed aggiornata, per un soggetto di anni 42 alla data del sinistro.

Pertanto il danno per le lesioni personali riportate da Pezzella Ciro va fissato e liquidato in euro 3.057,65, da considerarsi all'attualità.

Complessivamente il danno a cosa ed alla persona va fissato in complessivi euro 4.017,65. Tale importo va ridotto e riconosciuto in euro 2.582,00 per il contenimento della domanda entro il limite della competenza per valore della stessa alla data della sua proposizione. Su tale importo, sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo. Il convenuto Ente è tenuto, poi, al rimborso dell'importo di euro 470,00 ,in favore dell'attore, per spese liquidate al C.T.U..

Tenuto al pagamento è il Comune convenuto, obbligato anche al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

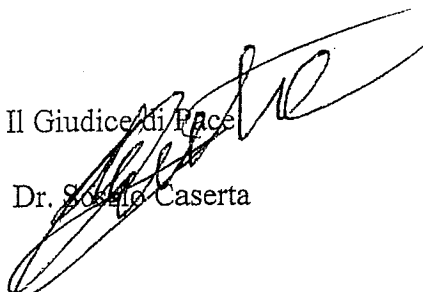
Il Giudice di pace di Frattamaggiore, definitivamente pronunciando in merito alla causa in epigrafe, così provvede, :

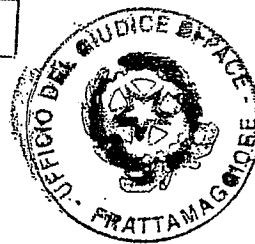
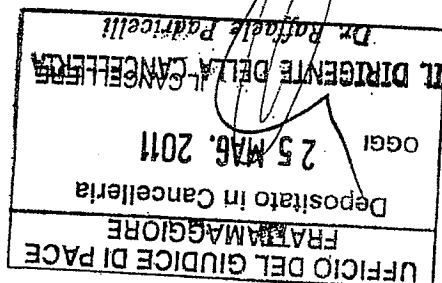
- Dichiaro il Comune di Sant'Antimo, in persona del l.r.p.t., quale ente proprietario della strada in questione, responsabile del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 2051 c.c., a titolo di risarcimento danni, in favore dell'attore della somma di euro 2.582,00, oltre interessi dalla data della presente sentenza, nonché al rimborso in suo favore di euro 470,00 per spese liquidate al C.T.U.. ;
- Condanna il medesimo Comune, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte attrice, che liquida in complessivi euro

1.490,00, di cui euro 90.00= per spese, ed i restanti euro 1.400,00= per diritti ed onorari, oltre spese generali , IVA e C.P.A. se dovute come per legge, da attribuirsi all'avv. Giulio Costanzo per il dichiarato anticipo;

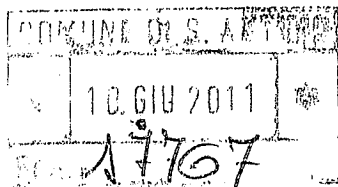
Così deciso in Frattamaggiore il 30/11/010

Il Giudice di Pace

Dr.  Caserta



AVVOCATO
PATRIZIA LOIACONO
VIA G. AMENDOLA, 44-80027 FRATTAMAGGIORE (NA)
TEL E FAX 0818344315-3470998850
Email loiacono_patrizia@libero.it



All'Ufficio legale
Del Comune di Sant'Antimo

Oggetto: Causa Comune di Sant'Antimo/Pezzella Ciro-Sentenza n°1643/11 resa in data 30/11/2010
pubblicata in data 25/05/11. Incarico conferito in virtù di ordinanza sindacale giusta delibera di
GM del 08/7/2008

In ordine alla causa in oggetto Vi rimetto copia della sentenza n°1643/011 con la quale il gdp di Frattamaggiore dr. Caserta, ha condannato il Comune di Sant'Antimo al pagamento in favore del sig. Pezzella Ciro della somma di €2582,00 (quale ristoro per il danno subito dal proprio veicolo e danni alla propria persona) oltre oneri di legge dalla sentenza, ed €470,00 per spese di CTU, nonché al pagamento delle spese di giudizio da distrarre a favore dell'avv. Costanzo peri ad €1490,00 oltre IVA e cpa come per legge.

Vi è da dire , comunque, che il Gdip ha, a seguito delle Ns eccezioni , limitato la domanda nei limiti della propria competenza al momento della proposizione della domanda e limitato le richieste attoree osservando il principio del cumulo delle domande (danni a cose e danni alla persona), rigettando le superiori richieste di cui all'atto di citazione.

Comunque, Vi ~~richiedo di valutare la possibilità di proporre gravame alla suindicata sentenza,~~ rimanendo a disposizione su tale ultima circostanza per ogni utile chiarimento.

Inoltre, Vi comunico di aver già provveduto, facendo salvi i reciproci diritti, a richiedere i conteggi al Collega di controparte onde procedere ad una Vs spontanea esecuzione della sentenza de quo, ed evitare così una procedura esecutiva con Vs ulteriore aggravio di spese.

Infine rimetto copia delle mie spettanze professionali come da mandato conferitomi, non avendo allo stato percepito alcuna somma anche a titolo di acconto.

Allego:

copia sentenza,

comunicazione all'avv. Costanzo,

conteggi avv. Costanzo,

fattura pro-forma

Distinti saluti

Avv. Patrizia Loiacono

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Patrizia Loiacono".

COMUNE DI SANT'ANTIMO

(PROV. DI NAPOLI)

4° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Verbale N° 501 del 12/09/2011

L'anno 2011, addì dodici del mese di Settembre alle ore 17,00 nella Casa Comunale sita in via Roma, al 2° piano, si è riunita la 4° Commissione Consiliare permanente "Bilancio e programmazione Economica" per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Riconoscimento debito fuori bilancio.
- 2) Varie ed eventuali

La Commissione:

1) Di Spirito Antimo	- Presidente-	Presente
2) Russo Domenico Antonio Antimo	- Vice Presidente	Presente
3) Ferriero Leopoldo	- Componente-	Presente
4) Angelino Massimiliano	- Componente-	Presente
5) Mariniello Immacolata	- Componente-	Presente

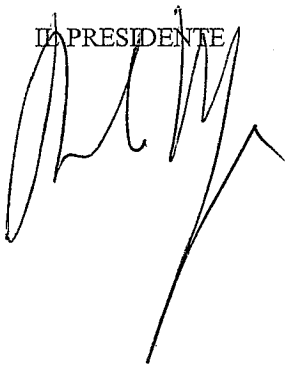
Visto il numero legale dei presenti, il Presidente, dichiara aperta la seduta.

Si prende atto della delibera n° 1643/11 , protocollo 20207 dell'1/7/2001 ;

Dopo un'attenta analisi del corpo della delibera i consiglieri di maggioranza esprimono parere favorevole, i consiglieri di Minoranza invece chiedono di esprimersi in consiglio comunale.

Alle ore 18,30 si dichiara chiusa la seduta e i presenti decidono di aggiornarsi per il giorno 14 Settembre alle ore 17,00.

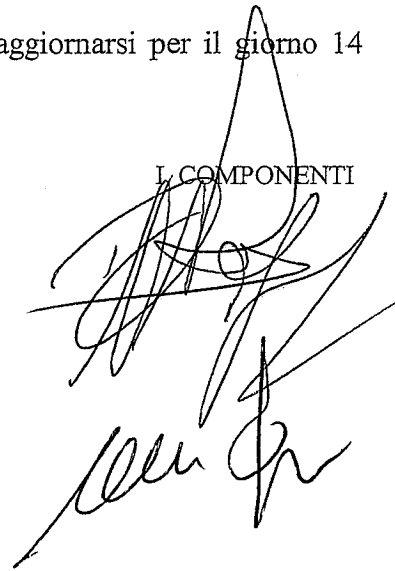
IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



I COMPONENTI



Parere allegato alla delibera di C.C. n. 34 del 29/09/2011

Parere Tecnico

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole art. 49 D.Lgs. 267/2000.

Li 01.07.2011

Il Funzionario
(Istr. Dir. Stefano Verrone)

Parere di regolarità contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole art. 49 D.Lgs 267/2000.

li 20.07.11

Il Funzionario
(dr Di Ronza Gianluigi)

Parere di conformità

Richiesto, il Segretario Generale in ordine al presente atto, così si esprime:
l'atto è conforme alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, favorevole con l'invito a valutare l'ipotesi di proseguire con appello di II grado.

Li 20.09.11

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Patrizia Magnoni)

Punto n. 4 o.d.g.

“Pezzella Ciro contro Comune – riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti dalla sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore n. 1643/11 depositata il 25.5.2011”

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Ponticiello.

ASSESSORE PONTICIELLO: Il Giudice di Pace ha condannato il Comune di Sant'Antimo al debito per una causa indetta dal signor Pezzella Ciro per insidie stradali, per un importo totale di 2.455,60 non previsti in bilancio, quindi debito fuori bilancio, che si chiede di approvare.

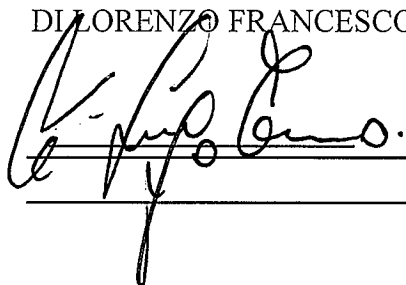
PRESIDENTE: Chi chiede la parola? Nessuno. Si mette in votazione il quarto punto all'ordine del giorno. Favorevoli? Favorevoli: n. 16. Contrari? Nessuno. Astenuti? Astenuti: n. 2.

Il punto è approvato a maggioranza.

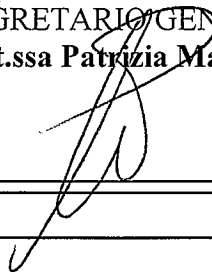
DELIBERA C.C. N. 34 DEL 29.09.2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DI LORENZO FRANCESCO



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Patrizia Magnoni)

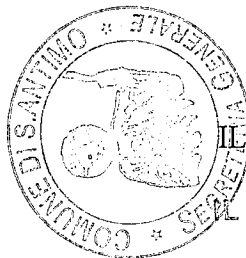


ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

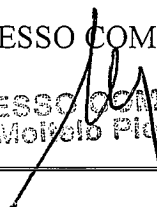
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi

dal..... **14 OTT 2011**

Li,..... **14 OTT 2011**



IL MESSO COMUNALE
SE L. MESSO COMUNALE
(Molteni Pietro)



IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

in data _____;

Li, _____

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, per la decorrenza del termine di dieci giorni dalla compiuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
